

Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 100

TRIB Ancona
Sentenza
13 febbraio 2025

Sul provvedimento

Citazione : Trib. Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 100

Giurisdizione : Trib. Ancona

Numero : 100

Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 1754/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. 1754/24 RG Lav.

TRA

EI OL

UP TAVERNELLE s.r.l. con la difesa dell'avv. Simone Calderigi

AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZ PROV DI ANCONA rappresentata dalla dipendente Giovanna Righi

OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. TQKN030000025/2024

PAROLE CHIAVE: AUTORIZZAZIONE INCARICHI, DO-CENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente contesta la sanzione comminata con la opposta Ordinanza, ai sensi del comma 9 dell'art.53 D. L.vo 165/01, per aver «conferito incarico per lo svolgimento di prestazioni di lavoro libero professionali, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per l'anno d'imposta 2019» ad Andrea Calderigi, insegnante in servizio con orario part time e «Dottore Commercialista».

2. Deduce

tra l'altro la difesa attorea che «l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione pagina 1 di 3

opposta è documentata dal fatto che l'accertamento è stato erroneamente effettuato ai sensi del comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, riguardante i dipendenti pubblici non rientranti nella disciplina speciale, prevista per gli insegnanti (docenti) di cui all'art. 508, comma 15, del D.lgs. 297/1994».

3. Tale argomento si deve ritenere fondato (e assorbente) alla luce del comma 6 del medesimo art. 53 il quale espressamente esclude l'applicazione del citato comma 9 per le «categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali».

4. Appare infatti condivisibile quanto statuito dalla Corte dei Conti nella sentenza

76/23, sez. Piemonte (doc. 8 allegato al ricorso), secondo cui, dovendosi considerare a tal fine «disposizione speciale» quella di cui all'art.508 del D. L.vo 274/94 applicabile al personale docente, in casi analoghi «la mancanza .. della previa di autorizzazione/nullaosta (ai sensi del comma 15 del citato art.508, ndr) è destinata a rilevare eventualmente solo sul piano disciplinare»

5. In altre parole, si deve rilevare che l'esclusione di cui al citato art.6 riguarda non solo la specifica disciplina sostanziale, ma anche espressamente quella sanzionatoria (in quanto contenuta nel comma 9), la quale non può trovare applicazione analogica, come sostanzialmente dalla Amministrazione convenuta, sia perché l'espressa esclusione esclude la configurabilità di una «lacuna normativa» ai sensi dell'art.12 preleggi, sia perché l'applicazione analogica è espressamente esclusa in tema di sanzioni amministrative (art.12 L.689\81).

6. Per tutto quanto sopra, assorbita ogni ulteriore questione (compreso l'interesse alla chiamata del terzo, peraltro inammissibile in cause analoghe: cfr Cass. 286/97), la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra do-

manda, istanza ed eccezione respinta
pagina 2 di 3 o disattesa,

ANNULLA l'Ordinanza ingiunzione

CONDANNA l'Amministrazione convenuta, in favore del
difensore antistatario dell'opponente, al pagamento delle
spese di lite che liquida in complessivi € 98,00 per spese

ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per
spese generali, ed accessori di legge

Ancona, 13/02/2025

Il Giudice del Lavoro

Andrea De Sabbata

pagina 3 di 3